

inoltre lire due per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

“ La durata di queste concessioni non deve eccedere i quindici anni.

“ È vietato di fare uso pubblico di tali linee come pure di metterle in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

“ Nessun canone è dovuto per le concessioni di linee telefoniche ad uso esclusivo di servizio dei Municipii, delle ferrovie, delle tramvie e dei canali d'irrigazione. ”

L'onorevole Faina propone un articolo sostitutivo.

Faina. Io ritiro il mio articolo sostitutivo se Commissione e ministro accettano una piccolissima aggiunta, che ho loro comunicata, cioè che *in nessun caso il canone possa superare le lire 12.*

Sonnino Sidney, presidente della Commissione. La Commissione non si opporrebbe all'aggiunta proposta dall'onorevole Faina, se egli la modificasse in questi termini:

“ In nessun caso il canone sarà superiore alle lire 12, quando la linea sia contenuta entro il territorio d'un Comune. ”

Faina. Allora è inutile. È evidente che lo scopo di quest'aggiunta è quello di facilitare l'impianto di linee telefoniche a quei proprietari abituati a stare in campagna e che hanno le loro proprietà lontane dal Comune.

Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi. Allora la proposta dell'onorevole Faina contiene qualche cosa che non può essere accettata, poichè si verrebbe ad accordare un'indeterminata comunicazione intercomunale.

Presidente. Se l'onorevole Faina la mantiene, la porrò a partito.

Faina. Siccome è impossibile discutere, la ritiro...

Presidente. La prego, onorevole Faina, mi pare che si discuta abbastanza; ed io le dò facoltà di parlare.

Faina. Alle 12.10 rinunzio a parlare.

Presidente. Gli onorevoli Casana, Colombo e Ricci Vincenzo hanno presentato un emendamento.

Ricci Vincenzo. Se la Commissione nell'ultimo comma aggiunge “ le Provincie ” oltre ai Comuni ecc., io ritiro l'emendamento.

Presidente. La Commissione accetta?

Balestra, relatore. Accetta.

Presidente. Allora, trasmetta l'aggiunta, che la Commissione propone.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cambray-Digny. L'onorevole Faina avendo rinunziato alla sua proposta, mi permetto di fare una domanda.

Nel terzo capoverso si dice:

“ È vietato di fare uso pubblico di tali linee (si parla delle linee private) come pure di metterle in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private. ”

Domando all'onorevole ministro se una disposizione così rigida non sia eccessiva.

Può darsi il caso che, mediante il pagamento d'una tassa da determinarsi, sia opportuno concedere a chi ha una linea privata, per suo uso, per mettere in comunicazione due case sue, di farla poi comunicare direttamente con la linea pubblica a cui è abbonato; altrimenti, si rende completamente inutile, forse nella più gran parte dei casi, la concessione di linee private.

Mi pare che questa massima, così rigorosa, introdotta nella legge, senza che ci si possa far mai una eccezione, sia un po' troppo dura.

Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi. Osservo all'onorevole Cambray-Digny, che, se si stabilissero delle comunicazioni fra linee private allora non ci sarebbe più controllo da parte del servizio governativo. Se il servizio telefonico è dato al Governo, come volete stabilire comunicazioni fra due concessioni private? Non ci sarebbe più possibilità di controllo. Ecco perchè non potrei accettare questa modificazione.

Cambray-Digny. Non è questo quello che domandavo, onorevole ministro.

Io domandavo perchè si vietano le comunicazioni fra una linea privata ed una linea pubblica, in questi casi in cui la linea privata dovrebbe essere quasi un'appendice della linea pubblica.

Fili-Astolfone, della Commissione. Faccia l'abbonamento!

Cambray-Digny. Ma con questo articolo non si potrà fare l'abbonamento! Ed io domando appunto che, mediante pagamento, si possa concedere al privato di metter in comunicazione la sua linea privata con le linee pubbliche.

Il mio concetto è questo: un privato abbonato alla linea pubblica per la sua casa di città stabilisce una linea privata, che unisce la sua casa di città con la sua casa di campagna.

Ebbene, quando egli è in campagna, secondo questo articolo, non può dire al servitore di mettere in comunicazione le due linee; e se lo fa è sottoposto a multe tutt'altro che lievi.